



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENTINO e CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512,
in materia di accesso alle risorse del Fondo di rotazione
da parte delle vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, s'inquadra in un filone normativo volto a riparare i danni sociali causati dai reati commessi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere). Essa si collega, quanto alla individuazione degli obiettivi perseguiti, al contenuto della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la quale fissa i presupposti sostanziali e le finalità delle elargizioni previste nelle suddette normative.

A tale proposito va considerato che ai sensi della citata legge n. 302 del 1990, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, per poter accedere alle specifiche elargizioni previste per le vittime dei reati mafiosi, è necessario che il fatto delittuoso da cui deriva il danno abbia un'immediata e qualificata correlazione finalistica con l'attività dell'associazione mafiosa.

In merito, si precisa come proprio il sequestro di persona costituisca l'aggressione al bene supremo della libertà dell'uomo, attraverso l'impiego di modalità tipiche di sfruttamento della forza intimidatrice da parte delle associazioni mafiose.

La citata legge n. 302 del 1990 non prevede, come presupposto imprescindibile per la concessione della elargizione in questione, l'accertamento tassativo delle responsabilità individuali, avendo ritenuto sufficiente, per la verifica della ricorrenza delle individuate situazioni dannose, l'accertamento delle finalità malavitose dell'azione che ha causato l'evento lesivo.

Tale accertamento, proprio per esplicita previsione dell'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, è di competenza dell'autorità amministrativa la quale, in mancanza di giudicato penale, ha il potere di valutare, dal complesso dei documenti e degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la riconducibilità dei danni subiti alla matrice mafiosa dei fatti materiali che ne hanno costituito la causa.

Pertanto, considerato che il grado di certezza richiesto nel processo penale ai fini dell'imputazione dei fatti alle persone indiziate è maggiore di quello richiesto nei procedimenti amministrativi che si fondano sui medesimi fatti, può ben verificarsi il caso in cui gli elementi probatori raccolti siano insufficienti per una sentenza di condanna, portando così al proscioglimento dei soggetti indiziati, ma siano sufficienti per ricondurre l'evento lesivo nell'ambito delle attività malavitose previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Il presente disegno di legge si propone di apportare una modifica all'articolo 4 della citata legge n. 512 del 1999, al fine di consentire, per un verso, un privilegiato criterio di accesso delle vittime del reato di cui all'articolo 630 del codice penale e al Fondo di rotazione per le solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge n. 512 del 1999 e, peraltro, alla previsione di un più concreto atto di solidarietà, in favore delle persone suddette, attraverso meccanismi amministrativi di assunzione diretta nelle Pubbliche Amministrazioni, previa verifica delle concrete attitudini professionali e lavorative in genere, nell'ambito della competenza assegnata al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso,

di cui all'articolo 3 della citata legge n. 512 del 1999.

Non è senza rilievo la comparazione tra la disciplina attuale prevista in materia - che, tra l'altro, condiziona il riconoscimento all'elargizione in favore di soggetti vittime anche del delitto di cui all'articolo 630 del codice penale al positivo accertamento di effettivi danni alla salute della vittima - rispetto a quella più liberale riservata alle persone che hanno subito una ingiusta detenzione, *ex* articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, nel senso che per quest'ultima fattispecie il riconoscimento dell'equa riparazione è automatico, ritenendosi giustamente

che la detenzione in carcere o gli arresti domiciliari costituiscono, di per sé, una menomazione suscettibile di «equa riparazione», laddove, al contrario per la «detenzione» in condizioni di brutalità sofferta dal soggetto sequestrato a fini estorsivi con finalità mafiose, è prevista ingiustificatamente la «prova» dell'effettività delle menomazioni fisiche e morali patite, facendosi intendere che, in carenza di queste, in linea di principio, l'abbruttimento fisico e psichico è presuntivamente inesistente.

In tal senso il presente disegno di legge mira anche all'eliminazione della assurda diversità di trattamento in atto esistente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le persone che sono state vittime di sequestro di persona il diritto all'accesso al Fondo è direttamente riconosciuto, previo parere favorevole del prefetto temporaneamente competente.»;

b) all'articolo 5, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalla copia del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2-bis.»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dell'esistenza, in favore dell'istante, della copia del parere favorevole del prefetto, nel caso di delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 4, comma 2-bis;»;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Assunzioni). - 1. Le vittime del reato di cui all'articolo 630 del codice penale hanno diritto all'assunzione diretta nella pubblica amministrazione.

2. L'assunzione avviene a seguito di un colloquio-informativo, davanti al Comitato di cui all'articolo 3 che tiene conto delle capacità professionali e lavorative della vittima del reato di cui al comma 1.

3. Al soggetto assunto ai sensi del presente articolo è assicurato il trattamento di progressione in carriera e previdenziale previsto per i pari grado dell'amministrazione di cui egli entra a far parte.

4. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo provvede l'amministrazione presso la quale il soggetto è assunto».

